



TRIBUNALE DI FIRENZE

Presidenza

Viale Guidoni n.61 – 50127 Firenze – tel. 0557996279 –
e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

PROT. 2071-U. Firenze, 17 MAR. 2020

Decr. n. 37/2020

Il Presidente,

visto il proprio decreto n. 32/20 con il quale ha dato le prime indicazioni per l'attuazione del DL. 11/20;

visto l'esito delle riunioni effettuate con i presidenti di sezione, i magistrati incaricati della direzione di sezioni, i magistrati, la dirigente amministrativa i direttori di cancelleria, l'Ordine degli Avvocati di Firenze e l'Ordine dei dottori commercialisti in data 10 marzo 2020 per il settore civile e in data 11 marzo (allorchè ha partecipato anche il Procuratore della Repubblica) per il settore penale;

Visti i DPCM 9 e 11 marzo 2020 volti a contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

visto il provvedimento con il quale in data 12 marzo 2020 sono state date disposizioni organizzative alle cancellerie alla luce dei sopra indicati provvedimenti normativi;

visto il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 37 del 16 marzo 2020 con il quale si preannuncia l'imminente pubblicazione del decreto legge che procrastinerà il termine, originariamente previsto dal DL 11/20 nel 22 marzo 2020, al 15 aprile 2020;

rilevato che alla luce del confronto avuto con i colleghi, il personale amministrativo e il Foro e della normativa sopravvenuta sia opportuno aggiornare quanto prima il decreto 32/20, salve eventuali modifiche e/o integrazioni da apportarsi allorchè il testo del DL 16 marzo 2020 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

DISPONE

Le udienze civili e penali del Tribunale di Firenze e degli uffici del Giudice di Pace di Firenze e di Empoli in calendario dal 9 al 15 aprile 2020 sono tutte rinviate di ufficio ad una data successiva al 15 aprile che i giudici provvederanno tempestivamente a comunicare alle relative cancellerie, (previa comunicazione ai rispettivi presidenti di sezione, per quanto riguarda



i procedimenti del Tribunale).

Sono altresì rinviate a data successiva al 15 aprile 2020 le udienze domiciliari da svolgersi in tale periodo, e pertanto sono revocate le autorizzazioni all'utilizzo della macchina dell'Ufficio nel periodo 9 marzo- 15 aprile 2020, salvo che non ricorra l'ipotesi sotto indicata sub a) punto n. 3, nel qual caso i giudici provvederanno a chiedere nuovamente al Presidente del Tribunale l'autorizzazione all'utilizzo dell'auto di servizio, indicando espressamente le ragioni per cui ritengono non differibile l'udienza.

Le aste previste nel periodo 9 marzo- 15 aprile 2020 nell'ambito di procedure immobiliari o di procedure concorsuali da svolgersi in Tribunale o presso delegati e con la presenza *in loco* degli offerenti sono rinviate, prima dell'asta, ad una data successiva al 15 aprile 2020 : allorchè il termine per visitare gli immobili sia scaduto prima della vigenza del DPCM 9 marzo 2020, interdittivo della libera circolazione su tutto il territorio nazionale, il rinvio verrà disposto senza aprire le buste e le eventuali offerte già effettuate devono intendersi congelate fino alla data a cui l'asta viene rinviata.

Le aste interamente telematiche per le quali il termine per visitare gli immobili sia scaduto prima della vigenza del DPCM 9 marzo 2020, e per le quali pertanto le visite si sono svolte, potranno invece regolarmente essere tenute, non richiedendo alcuno spostamento fisico da parte né del delegato, né degli interessati.

Anche le aste interamente telematiche per le quali tuttavia il termine concesso per visitare gli immobili non sia interamente scaduto prima del 9 marzo 2020, di tal che non si siano potute svolgere tutte le visite, dovranno essere rinviate.

Fino al 15 aprile 2020 vengono rinviate a data successiva a tale termine anche le visite degli immobili messi all'asta e di conseguenza sono rinviate le vendite, anche fissate in data successiva al 15 aprile 2020, per le quali non è stato garantito il diritto di visita ricadente in tutto o in parte nel periodo 9 marzo-15 aprile 2020.

In relazione alle procedure per le quali risultino depositati avvisi di vendita per cui non sia stata ancora richiesta la relativa pubblicazione al gestore, l'avviso deve intendersi revocato.

In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. ma ancora non depositati gli avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso fino al 15 aprile 2020.

Fino al 15 aprile 2020 è sospesa l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c.

Il rinvio delle udienze per il periodo 9 marzo-15 aprile 2020, alla luce delle misure restrittive dei contatti sociali disposte dal governo per contrastare

l'infezione da COVID-19, comporterà anche il rinvio delle operazioni peritali e di quelle disposte dal consulente tecnico di ufficio eventualmente da espletarsi nel suddetto periodo.

Fanno eccezione, e quindi saranno regolarmente tenute le udienze nelle seguenti tipologie di procedimenti :

a) Settore Civile

1-nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (cause alimentari in senso stretto);

2- nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

3-nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

4-nei procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (i TSO);

5-nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione della gravidanza di donna minore o incapace);

6-nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

7-nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

8-nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (quando il Tribunale è organo di appello) purchè vi sia la richiesta di inibitoria ex art. 351 cpc. ;

9-in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso (che può riguardare non solo i procedimenti cautelari in senso stretto, ma anche tutti quei procedimenti in cui, per specifiche ragioni risultanti dagli atti, possa derivare dal ritardo un grave pregiudizio per le parti – si pensi ad esempio alle udienze presidenziali di separazione ove il giudice debba dare i provvedimenti provvisori relativi all'assegno e all'affidamento dei minori, oppure nei procedimenti riguardanti le coppie di fatto con figli e risulti che uno dei due coniugi o genitori non abbia alcuna fonte di sostentamento per sé e per la prole e dal ritardo della trattazione , e quindi dal differimento della pronuncia del provvedimento, possa

in concreto derivare un grave pregiudizio a una delle parti o ai minori -), la dichiarazione di urgenza per i procedimenti pendenti è fatta con provvedimento non impugnabile del giudice o del presidente del collegio. Qualora invece nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile si introducano procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, nel caso l'azione giudiziaria sia introdotta con un procedimento cautelare in senso stretto la dichiarazione di urgenza nei procedimenti civili è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario con decreto non impugnabile in calce alla citazione o al ricorso, nei procedimenti di lavoro, cautelari e non, dal presidente della relativa sezione, negli altri casi dai presidenti delle sezioni o dai magistrati incaricati della direzione delle sezioni cui tabellarmente compete la cognizione delle materie oggetto di iniziativa giudiziaria, che all'uopo vengono a ciò espressamente delegati con il presente provvedimento.

Le udienze prefallimentari di per sé non sono procedimenti da trattarsi con urgenza pertanto per le stesse dovrà disporsi un rinvio di ufficio a meno che dagli atti e fuori udienza non emerga una situazione di grave pregiudizio derivante alle parti dal ritardo.

Le parti in ogni caso hanno facoltà di segnalare l'urgenza al giudice, il quale provvederà sulla richiesta di celebrazione dell'udienza con decreto non impugnabile.

b) Settore penale

1-nella convalida dell'arresto o del fermo;

2- nei processi in cui, nel periodo 9 marzo-15 aprile scadono i termini di cui all'art. 304 c.p.p.;

2-nei seguenti casi quando i detenuti, gli internati, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda:

a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute o internate per il processo per il quale si procede;

b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

3-nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

I magistrati si coordineranno con i rispettivi presidenti di sezione e con le cancellerie per l'attuazione dell'art.1 DL n. 11/20 secondo le indicazioni fornite nel presente provvedimento.

Sia nei procedimenti civili che in quelli penali che in virtù delle disposizioni

sopra riassunte devono celebrarsi nel periodo 9 marzo-15 aprile 2020 le udienze saranno preferibilmente tenute, ove tecnicamente possibile e senza alcuna compromissione dei diritti di difesa previsti dalla legge, in videoconferenza o con modalità telematica da remoto.

Diversamente i procedimenti di cui sopra saranno celebrati con la presenza degli interessati avendo cura di rispettare le misure di prevenzione del contagio già indicate nelle numerose circolari e disposizioni del responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro comunicate a magistrati e personale, oltre che nelle linee guida del 2 marzo 2020 a firma congiunta di questo presidente e della dirigente amministrativa.

I magistrati titolari dei procedimenti organizzeranno le udienze in coerenza con le disposizioni impartite.

Si fa riserva di ulteriori indicazioni all'esito della preannunciata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 16 marzo 2020.

Ulteriori disposizioni riguardanti l'organizzazione di presidi presso le cancellerie saranno adottate con provvedimento separato a firma congiunta di questo presidente e della dirigente amministrativa.

Si comunichi a tutti i magistrati togati ed onorari del Tribunale, ai magistrati degli uffici del Giudice di Pace di Firenze e di Empoli, alle cancellerie civili e penali del Tribunale e degli uffici del Giudice di Pace di Firenze e di Empoli, ai dirigenti amministrativi del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Firenze, oltre che, per conoscenza, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica e all'Ordine degli avvocati di Firenze.

IL PRESIDENTE
(Marilena Rizzo)



